

## **AERANTI-CORALLO CHIEDE IL RIPRISTINO DELLE PROVVIDENZE EDITORIA PER L'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA LOCALE, GARANZIA DEL PLURALISMO INFORMATIVO E DELL'OCCUPAZIONE NEL COMPARTO**

■ La lettera E, del comma 1 dell'art. 10 sexies del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, (c.d. "decreto Milleproroghe") convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 ha soppresso le provvidenze editoria per le radio e le tv locali.

Le citate provvidenze consistevano:

nella riduzione tariffaria del 50% dei costi delle utenze telefoniche; nel rimborso del 40% dei costi delle utenze elettriche e dei costi dei collegamenti satellitari; nel rimborso del 60% dei costi dei canoni di abbonamento delle agenzie di informazione radiotelevisiva.

Le provvidenze editoria hanno contribuito negli anni alla realizzazione di redazioni nelle emittenti locali capaci di fornire informazione sul territorio. In questo contesto, AERANTI-CORALLO ha sottoscritto nell'anno 2000 con la Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il sindacato dei giornalisti, il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per i giornalisti delle radio e tv locali.

Tale Ccnl è stato rinnovato da ultimo il 27 gennaio e viene applicato a oltre 1600 giornalisti sull'intero territorio nazionale.

La soppressione delle provvidenze editoria mette a rischio le attività di informazione delle radio e tv locali, già in difficoltà per la crisi economica, con la conseguente perdita di molti posti di lavoro dei giornalisti ivi impiegati; tale perdita di posti di lavoro si estenderà inevitabilmente anche alle agenzie di informazione radiotelevisiva.

Tale soppressione, proposta inaspettatamente senza alcun preventivo confronto con AERANTI-CORALLO e con il sindacato dei giornalisti Fnsi, avviene, peraltro, con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2009, cagionando gravi problemi alle imprese, in un periodo di forte crisi delle vendite pubblicitarie, che confidavano su tali provvidenze cui avevano diritto in base alla legge.

La retroattività del provvedimento e la disparità di trattamento operata con le testate di partito, che conservano il diritto alle provvidenze, comporta, a parere di AERANTI-CORALLO, l'incostituzionalità della norma.

AERANTI-CORALLO chiede che il provvedimento possa essere ripensato, al fine di recuperare una forma di sostegno che non rappresenta, peraltro, un onere rilevante per lo Stato, mentre per le imprese radiotelevisive locali costituisce una misura di garanzia del pluralismo informativo e dell'occupazione nel comparto.